

Foglio Informativo - PRESTITO FINLOMBARDA – LINEA IMPRESA EFFICIENTE

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra banca ed essere un soggetto beneficiario del prodotto come infra indicato.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il prestito è un finanziamento/mutuo erogato dalla Banca al Cliente, il quale rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, nella periodicità prevista dal prospetto "Principali condizioni economiche".

Caratteristiche del Finanziamento

Il finanziamento Prestito Finlombarda – Linea Impresa Efficiente (di seguito "Finanziamento") viene concesso nell'ambito della misura di Regione Lombardia "Investimenti – Linea Impresa Efficiente", di cui Finlombarda S.P.A. è soggetto gestore, a favore dei Beneficiari di tale misura (come infra descritti). L'agevolazione (di seguito "Agevolazione") oggetto della misura è composta da una garanzia regionale gratuita sul Finanziamento erogato da Banca Valsabbina (di seguito "Banca") e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento e da un contributo a fondo perduto.

La misura è attivata nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e in particolare all'interno dell'Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", Obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza".

La Giunta Regionale Lombardia, con Deliberazione del 26 maggio 2025 n. XII/4452, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata ad agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi (eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili) finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi (di seguito "Progetto/i"). I Progetti devono in ogni caso

comportare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante.

La garanzia regionale (di seguito "Garanzia") è resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti stanziati, in favore della Banca nell'interesse del Cliente a copertura dell'eventuale mancato rimborso del Finanziamento da parte di quest'ultimo. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dall'Agevolazione della misura.

Il contributo a fondo perduto (di seguito "Contributo") è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato e della dimensione d'impresa, mentre il Finanziamento assistito dalla Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile e comunque entro il massimale di Euro 5.000.000,00 per Progetto.

Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato e viene erogato dalla Banca in due tranches:

- la prima a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto secondo le alternative a scelta tra il 20%, 50% e 70% del Finanziamento complessivo sulla base di quanto deliberato dalla Banca;
- il saldo a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte di Finlombarda della documentazione allegata richiesta di erogazione che il beneficiario avrà presentato tramite la piattaforma Bandi e Servizi ai sensi dell'articolo C.4.b dell'Avviso.

Il Contributo viene erogato da Finlombarda in un'unica soluzione a saldo, entro 30 giorni solari e consecutivi dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte della Banca.

Beneficiari

Il Finanziamento è riservato alle PMI¹ come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti, meglio dettagliati, come indicati nel dettaglio all'articolo A.3 ("Beneficiari" o "Clienti") dell'Avviso della misura "Investimenti - Linea Impresa Efficiente" - Allegato A al Decreto n. 9923 del 11 luglio 2025 (di seguito "Avviso"):

- a) siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- b) abbiano una Sede operativa (qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o deposito dell'impresa) nella quale realizzare il Progetto (cioè il progetto di investimento, infra descritto, per il quale l'impresa richiede il finanziamento) in Lombardia alla data di presentazione della domanda, o costituiscano una Sede operativa in Lombardia, entro e non oltre il momento della concessione dell'Agevolazione/finanziamento. La presenza della sede deve essere rilevabile dalla visura camerale e presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto; le spese non sostenute nella Sede operativa dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione;
- c) rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., in ottemperanza all'articolo 73.c.2 lettera d del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
- d) ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall'articolo 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni (e a tal fine è richiesta una relativa dichiarazione in sede di adesione che potrebbe essere poi oggetto di successiva verifica in sede di controlli).

Il requisito della dimensione di impresa di cui alle lettere precedenti deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione/finanziamento.

Restano invece escluse dall'Agevolazione:

¹ Per PMI si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

- a) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) le imprese afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative) oppure Istat Ateco 2007 Sezione K;
- c) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
- d) le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento GBER (il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.);
- e) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento GBER;
- f) le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- g) le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- h) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011, laddove applicabile;
- i) le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis² in caso di applicazione del regime de minimis;
- j) in caso di applicazione del Regolamento de minimis, le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 di tale Regolamento.

Sono altresì esclusi i Soggetti Beneficiari che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione dell'Agevolazione di cui all'Avviso.

Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di partecipazione, salvo che per le precedenti domande sia stato verificato che ci sia stato ritiro formale alle precedenti domande di partecipazione, non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza o sia già stato erogato il Contributo.

² Il Regolamento (UE) n.2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis prevede che:

- (art.3 – Aiuti de minimis) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare Euro 300.000,00 nell'arco di tre anni precedenti. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;

- (art. 5 - Cumulo) Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento 2023/2831 del 13 dicembre 2023 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione nonché con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del massimale previsto dal citato art. 3 del Regolamento 2023/2831. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;

- (art. 6 – Monitoraggio e Comunicazione) è richiesta all'Impresa Unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, attestante che quanto in richiesta non porti l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un livello superiore al massimale di cui al citato art. 3 del Regolamento 2023/2831.

Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Interventi ammissibili e caratteristiche dei Progetti

Sono ammissibili all'Agevolazione e devono essere destinatari delle risorse finanziarie richieste con il Finanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti:

- a) che comportino investimenti dedicati all'efficientamento energetico, all'adeguamento e/o al rinnovo degli impianti produttivi, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti;
- b) che comportino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti, calcolate con le modalità di cui all'articolo C.3.c comma 1 dell'Avviso, registrate in Lombardia (emissioni dirette ed indirette di gas effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente all'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto;
- c) di importo minimo dell'investimento pari a euro 100.000,00 e massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari a euro 5.000.000,00;
- d) devono essere realizzati unicamente nella Sede operativa dichiarata nella domanda e essere dettagliati in una diagnosi energetica che sarà oggetto di valutazione nelle modalità indicate nell'Avviso e deve riguardare l'intera sede oppure il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto.

Il Progetto presentato nella domanda deve essere dettagliato, in fase di presentazione, da una diagnosi energetica che sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. C.3.c dell'Avviso ed avente le seguenti caratteristiche:

- a) sia redatta da un tecnico in conformità alla norma UNI EN 16247: deve essere esclusivamente una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati né società tra professionisti e/o altro tipo di società, ma possono presentare la diagnosi i singoli professionisti parte di studi e società) che sia un esperto gestione energetica - E.G.E. – certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell'Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia³, al momento della presentazione della diagnosi energetica e fino alla presentazione della richiesta di erogazione, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione;
- b) deve riportare in modo chiaro ed evidente se è riferita alla sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto;
- c) deve riportare in modo chiaro ed evidente l'effettivo consumo energetico per tutti i valori energetici e le emissioni climalteranti ex ante (esprese in kg di CO₂e/anno) del Beneficiario per l'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure per il /i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, rilevati per 12 (dodici) mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione⁴; la sede oggetto del Progetto dichiarata domanda deve essere rilevabile nella visura camerale del Beneficiario per l'intero periodo di rilevazione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti; sono ammissibili dati rilevati diversamente da quanto qui indicato solo nelle seguenti due eccezioni:
 - i. - nel caso di trasferimento di uno o più processi produttivi da una sede precedente in Lombardia rilevabile da visura camerale del Beneficiario alla sede dichiarata in domanda quale Sede operativa di realizzazione del Progetto: in tal caso è possibile riportare i dati dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante del Beneficiario riferiti pro tempore ad entrambe le sedi nei 12 (dodici) mesi di rilevazione, normalizzando i maggiori o minori consumi ed emissioni derivanti dal mero cambio di sede;
 - ii. - nel caso di fusione per incorporazione di un'azienda, acquisto di un ramo d'azienda o operazioni similari: in tal caso è possibile riportare i dati pro tempore dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante relativi ai processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal Beneficiario nella Sede operativa di realizzazione del Progetto per i 12 (dodici) mesi consecutivi di rilevazione, solo nel caso in cui vi sia continuità delle attività svolte ex ante ed ex post;
- d) deve riportare il consumo energetico, l'eventuale valore della produzione e dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nonché le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette, relativamente all'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, che il soggetto richiedente stima di avere per 12 (dodici)

³https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_ODC=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_SURNAME=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_FISCAL_CODE=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_DESCRIPTION_IT=Esperto+in+Gestione+dell'E2%80%99Energia+%28EGE%29&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_CERTIFICATE_NUMBER=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_LAW_REGULATION_IT=&submit=Cerca

⁴ Il primo mese di rilevazione non può essere antecedente a 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione

mesi successivi al termine del Progetto e per effetto della realizzazione dello stesso, anche ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al precedente comma 1 lett. b);

- e) deve riportare in modo chiaro ed evidente le assunzioni e gli algoritmi utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori e il valore degli indicatori stessi, di cui all'art. C.3.c dell'Avviso alla misura;
- f) deve essere supportata da idonea documentazione utilizzata dal tecnico; tale documentazione non deve essere trasmessa in fase di presentazione della domanda, ma deve essere messa a disposizione del Beneficiario e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di effettuare verifiche e controlli sul Progetto;
- g) deve essere finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto del Progetto, che devono trovare puntuale riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa previste all'art. B.3 comma 2 lettere da a) a g) (ad esclusione della lettera h)) dell'Avviso; le voci di spesa inserite nella diagnosi energetica devono corrispondere a quanto inserito dal Beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, in caso di difformità si segnala che :
 - i. qualora gli importi relativi alle voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica siano superiori a quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si terranno in considerazione gli importi inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi;
 - ii. qualora gli importi relativi alle voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica siano inferiori a quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si terranno in considerazione gli importi inseriti nella diagnosi energetica presentata.

In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il richiedente dovrà sceglierne una sola e indicarla in fase di domanda. Si precisa che nel caso di sede composta da più unità immobiliari, la diagnosi può riguardare le sole unità interessate dal Progetto.

Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi.

Un'eccezione è possibile nel caso in cui il Beneficiario possa dimostrare che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto: in questo caso non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

I Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027, come indicato all'art. B.3 comma 6 dell'Avviso.

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione.

I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui all'Avviso entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) del provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi a fronte di motivate richieste dei Beneficiari nei termini e alle condizioni di cui all'Avviso.

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute dal Beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, effettivamente sostenute dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo di Finlombarda della domanda di partecipazione purché funzionali al Progetto ed espressamente indicate nella diagnosi energetica nonché sostenute entro il termine di realizzazione del Progetto stesso.

L'elenco delle spese ammissibili e quelle non ammissibili sostenute dal Beneficiario, ritenute pertinenti o non pertinenti al Progetto, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e le soglie massime di ammissibilità sono indicate nell'Avviso all'art. B.3.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando, deve essere corredata dalla delibera positiva di concessione del Finanziamento da parte della Banca e può essere presentata esclusivamente online dal Soggetto Beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore **10:30 del 16 settembre 2025**, nelle modalità descritte nell'apposito manuale disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura dello sportello.

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria della misura ai sensi dell'art. A.5 dell'Avviso.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

AVVERTENZA:

La presentazione della richiesta del Finanziamento da parte del Cliente-Beneficiario deve essere sottoposta alla preliminare valutazione (anche di merito creditizio) della Banca. Non è pertanto assicurato il buon esito di tale istruttoria, funzionale alla successiva presentazione della domanda a Finlombarda. Anche nel caso di delibera positiva della Banca non è, in ogni caso, assicurato l'esito positivo di presentazione della domanda e/o la successiva valutazione di Finlombarda, al fine della concessione dell'Agevolazione.

Il Finanziamento può essere erogato e concesso dalla Banca al Beneficiario solo a seguito dell'ammissione all'Agevolazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina internet:

<https://www.finlombarda.it/prodotti-e-servizi/prodotti-servizi/172/investimenti-linea-impresa-efficiente>

In tale pagina sono presenti e scaricabili la Scheda Tecnica di Misura e l'Avviso della Misura investimenti "Linea Impresa Efficiente" di Regione Lombardia, contenenti tutte le informazioni relative all'Agevolazione.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE

La concessione del Finanziamento è subordinata, oltre alla delibera positiva della Banca, anche all'esito positivo dell'istruttoria da parte di Finlombarda, la quale dovrà rilasciare la garanzia regionale gratuita sul Finanziamento erogato dalla Banca, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – della Banca nei confronti del Soggetto Beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – della Banca nei confronti del Soggetto Beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b) nel limite, a favore di ciascuna banca finanziatrice, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascuna banca nell'ambito della presente misura, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutte le banche, del Fondo di Garanzia, quale dotazione finanziaria dell'Avviso con riguardo alle garanzie rilasciate.

L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), sarà determinata mediante il metodo di cui all'Avviso. L'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Beneficiario.

Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito dalla Scheda Tecnica di Misura.

Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

A supporto del Finanziamento, potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, non di natura pubblica, da parte della Banca.

Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% relativa al Finanziamento concesso dalla Banca (massimo 77,5% del Finanziamento).

Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Beneficiario.

A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia è surrogato in tutti i diritti spettanti alla Banca, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Pertanto, qualora la Banca prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento dovrà informare Finlombarda e retrocedere alla medesima, pro quota proporzionalmente alla garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati, entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia e al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Contributo è erogato da Finlombarda al Beneficiario in un'unica tranche a saldo, a valle della verifica della rendicontazione. Al Beneficiario è riconosciuto il Contributo fino ai massimali consentiti dal regime di aiuto applicato, al netto dell'Agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL.

Ai Beneficiari il Contributo è riconosciuto fino ai seguenti massimali:

- aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (articolo 38 GBER paragrafo 8 - le seguenti percentuali si riferiscono alle spese ammissibili):
 - o micro e piccole imprese: 20%;
 - o medie imprese: 15%;
- aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (articolo 41 GBER paragrafo 7 lettera a e paragrafo 8):
 - o micro/piccole e medie imprese: 45%;
- in caso di applicazione del regolamento de minimis:
 - o micro/piccole e medie imprese: 25% fino ad un massimo di euro 250.000.

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "Tasso floor");
- qualora il mutuatario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, rappresentata dalla Garanzia e dal Contributo, può essere, su disposizione di Regione Lombardia o di Finlombarda, essere dichiarata decaduta, con facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto e conseguente revoca dell'intero Finanziamento.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 5,37%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo finanziato: € 100.000,00

Durata: 72 mesi di cui 24 di preammortamento

Tasso di interesse nominale annuo: 4,85%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%

Spread: 2,75%

Tasso di interesse di preammortamento: 4,85%

Spese di istruttoria: € 1.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Costo della garanzia rilasciata da Regione Lombardia: € 0,00

Costo servicing per partecipazione bando: NON APPLICATO in quanto assistenza facoltativa

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 250,00

Importo rata mensile: € 2.298,64

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni rata mensile € 2.390,17

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni rata mensile € 2.271,61

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE				
VOCI		COSTI		
Importo finanziabile		da Euro 100.000,00 a Euro 4.250.000,00		
Durata		Da 36 a 72 mesi (compreso il periodo di preammortamento della durata di 24 mesi)		
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto		
TASSI	Tipologia tasso		Variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo (1)		4,85%	
	Parametro di indicizzazione (2)		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%	
	Spread		2,75%	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)		4,85%	
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00 % (nel rispetto della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato	
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.	
		Altro	Costo della garanzia rilasciata da Regione Lombardia: Euro 0,00	
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>	
			Spese massime applicabili per l'assistenza facoltativa di ALA S.R.L. nella presentazione domanda a Finlombarda (servizio di servicing per partecipazione bando): 10% Contributo deliberato in sede di concessione Agevolazione + IVA con minimo Euro 2.500,00 + IVA (da corrispondere direttamente al gestore del servizio)	
			Beni strumentali – Contributo “Nuova Sabatini” (5): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.	
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
		Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza”	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI

Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00	
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
		Raccomandata	Euro 6,50
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00
		Comunicazioni ai garanti: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00	
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00 Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente	

Piano di ammortamento

Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)	Piano Francese – Tasso Frazionato
Tipologia di rata (7)	Costante - Posticipata
Periodicità delle rate (8)	Mensili

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro. Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della

sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(6) PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Le rate sono costanti, a tasso costante. Per maggiori informazioni consultare la nota (7).

TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono applicati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

(7) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(8) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo giorno lavorativo precedente la scadenza.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/09/2025	2,10%
01/07/2025	2,00%
01/06/2025	2,20%
01/05/2025	2,30%
01/04/2025	2,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

La Banca svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, rilasciando al Beneficiario, in caso di esito positivo, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato all'Avviso (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria), condizionata all'ottenimento dell'Agevolazione.

A seguito della delibera favorevole della Banca (subordinata, per l'erogazione del prestito, all'inclusione del Finanziamento nell'Agevolazione), il Beneficiario potrà inoltrare la domanda di partecipazione al bando, corredata dalla delibera positiva di concessione del Finanziamento da parte della Banca mediante presentazione esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it (vedere sezione Presentazione delle domande).

L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) da parte di Finlombarda, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

L'istruttoria delle domande è svolta da Finlombarda e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica delle corrette modalità di presentazione della domanda, della completezza e regolarità formale della documentazione prodotta, dell'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Beneficiari previsti dall'Avviso.

Nell'ambito dell'istruttoria formale, Finlombarda verifica anche che i Beneficiari rientrino nella Classe di valutazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.

Nel caso in cui il Beneficiario abbia insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Beneficiario stesso, verrà attribuita la Classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del Beneficiario⁵.

⁵ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

In caso di esito positivo delle verifiche formali, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto di cui all'art. C.3.c dell'Avviso, con particolare riferimento alla coerenza dello stesso rispetto alle caratteristiche di cui all'articolo B.2.a dell'Avviso e rispetto alle spese ammissibili di cui all'articolo B.3 dell'Avviso.

Per essere ammessi all'Agevolazione si deve conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della eventuale premialità, pari ad almeno 60 punti.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto del Finanziamento deve essere sottoscritto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 dell'Avviso.

Qualora il termine dei 45 giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o alla Banca, le delibere di concessione del Finanziamento perderanno di efficacia e Finlombarda provvederà a decretare il Beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

(salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria della Banca: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo:

- l'erogazione dell'anticipo del Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste. L'anticipo è erogato dalla Banca tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dalla Banca;
- il saldo è erogato entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte di Finlombarda della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, Finlombarda, attraverso Bandi e Servizi, informerà la Banca della conclusione delle attività di verifica e dell'eventuale rideterminazione del Finanziamento.

PREAMMORTAMENTO – INIZIO AMMORTAMENTO

Durante il periodo di preammortamento con ciascuna rata verranno corrisposti solo gli interessi sul capitale erogato (anche incrementato dell'eventuale erogazione del saldo).

Il preammortamento avrà termine decorsi 24 mesi dall'erogazione dell'anticipo del Finanziamento, a prescindere dalla data dell'effettiva erogazione del saldo ed anche nell'ipotesi di mancata erogazione di quest'ultimo (per mancanza della richiesta di erogazione o esito negativo della stessa). Da tale momento decorrerà l'ammortamento, durante il quale con ciascuna rata verrà corrisposta una quota capitale e una quota interessi.

EROGAZIONE E DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

La richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di notifica al Beneficiario del provvedimento di concessione, salvo proroga, pena la decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione.

Finlombarda deve completare la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione entro 60 giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.

Finlombarda si riserva comunque di chiedere al Beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessarie, comunque non oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.

Il Contributo viene erogato in un'unica soluzione a saldo, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte della Banca.

Finlombarda effettua l'erogazione del Contributo previa verifica:

- a) della documentazione di cui all'art. C.4.b comma 2 dell'Avviso;
- b) che il Soggetto Beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
- c) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
- d) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia.

L'erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento avvengono a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione da parte di Finlombarda, ai sensi dell'Avviso.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Estinzione anticipata

Il Cliente può rimborsare il finanziamento anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente.

In questo caso il Cliente deve corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nella tabella delle Principali Condizioni Economiche.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso da parte del Cliente o di rimborso integrale della somma finanziata, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il recesso diviene operante, in caso di somma non erogata, o dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RINUNCIA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Rinuncia del Soggetto Beneficiario

Il Beneficiario ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione il Beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi dell'articolo D.2.b. dell'Avviso.

I soggetti che ritirano la domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

Decadenza dall'Agevolazione:

Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'articolo D.1.a comma 1 dell'Avviso (ad eccezione degli obblighi di cui alle lettere c), d), h) e j));
- b) mancata approvazione da parte del Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione di una variazione societaria intervenuta, come dettagliato nell'Avviso;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente paragrafo;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto Beneficiario in fase di presentazione della domanda;
- e) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della presentazione della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento;

Finlombarda emana un apposito provvedimento di decadenza dall'Agevolazione concessa al Beneficiario nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'art. D.1.a comma 1 lettere c), d), g), h) e i) dell'Avviso
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto Beneficiario in fase di richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

In tutti i casi di decadenza:

- a) per la quota di Agevolazione relativa al Contributo, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del Contributo fino alla data del provvedimento di decadenza;
- b) per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e

comunicato al Beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore della Banca. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento.

In caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento, avvenuto prima della presentazione della rinuncia o entro 30 giorni dalla presentazione della stessa ai sensi dell'articolo D.2.a comma2, non si applica la restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento successivo alla concessione del Finanziamento e prima dell'erogazione dello stesso, senza preavviso, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca, con consegna a mano alla filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

Con riferimento al recesso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo indicato nella tabella delle Condizioni Economiche ed autorizza la Banca all'addebito di tale indennizzo sul conto corrente di regolamento; nel caso in cui il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel prospetto delle Condizioni Economiche, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 45 giorni dalla data di conclusione del contratto, delle ulteriori garanzie eventualmente richieste per la sottoscrizione del contratto;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

Il Contratto di Finanziamento viene risolto dalla Banca in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; in tali casi la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri.

Nelle ipotesi di recesso e risoluzione, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio.

Oltre alle azioni di recupero del proprio credito, promosse dalla Banca, Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Beneficiario dell'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. del 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i..

Gli importi dovuti sono inoltre incrementati dagli interessi legali. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.

Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione concessa, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/98.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.